



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 15/02/2016 Protocollo N° 58456 Class: E.900.02.16 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Monitoraggio per il controllo delle trichine ai sensi dell'Articolo 11 Re. (UE) n. 2015/1375.

PEC

Ai signori Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e p.c.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

LORO SEDI

Si trasmette, per opportuna informazione, la nota prot. 0002123 del 27/01/2016 del Ministero della Salute con oggetto:

- Monitoraggio per il controllo delle trichine ai sensi dell'Articolo 11 Re. (UE) n. 2015/1375.

Si raccomanda pertanto di mantenere aggiornata la BDR/BDN dei suini per quanto concerne la qualifica sanitaria delle aziende ("allevamenti accreditati per Trichina"), al fine di consentire ai veterinari ispettori dei macelli di procedere con il campionamento delle partite di suini solo quando necessario ovvero: tutti gli animali provenienti da aziende/comparti non ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata e tutti i riproduttori.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI SEZIONE
- dott. Giorgio Cester -

FA/fa

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Rio Novo - Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791417-1325 – Fax 041/2791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Uff. III
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco
Veterinario
Uff. II

FASC: I.1.a.e 2016/4

29/1/16
**Assessorati Sanità
Regioni e Prov. Autonoma di Trento**

**Assessorato Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano**

E p.c.

Ufficio IX DGISAN

Associazioni di categoria

Loro pec

**Oggetto : Monitoraggio per il controllo delle trichine ai sensi dell'articolo 11 del Reg.(UE)
n. 2015/1375.**

In riferimento all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento (UE) n. 2015/1375, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, prevede all'art.11 che l'Autorità competente possa attuare un programma di monitoraggio dei suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizione di stabulazione controllata e che tale stato sanitario sia registrato nella apposita area della BDN dei suini (**qualifiche sanitarie**). Tale programma, definito nelle linee guida nazionali per la corretta applicazione del Reg. (CE) 2075/2005 approvate con intesa Stato Regioni del 10/5/2007, non deve intendersi superato dal fatto che il nostro Paese beneficia della deroga all'articolo 3, comma 3, di cui alla nota di questo Ministero n.27213 del 27/10/2015.

Considerata la situazione epidemiologica del nostro Paese non è più necessario testare il 10% di ogni partita di suini da ingrasso ma è sufficiente, che il monitoraggio sia effettuato testando solo i riproduttori (verri e scrofe) .

IL DIRETTORE GENERALE DGSAF
(F.to Dott. Silvio Borrello)*

IL DIRETTORE GENERALE DGISAN
(F.to Dott. Giuseppe Ruocco)*

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lvo n. 39/1993*

Responsabile Uff.III DGISAN Dott.ssa A.Di Sandro email : a.disandro @sanita.it
Referente del procedimento -L.Iuliano email :l.iuliano@sanita.it
DGSAF - Uff. II. L. Ruocco email :l.ruocco @sanita.it
Referente del procedimento : Dott.ssa MG Falcone email :mg.falcone@sanita.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo 29 GEN. 2016	
Data registraz.	27 GEN. 2016
Prot. N.	32232
Indice classificazione E. 200.02.16 E. 710.20.16	Pratica / Fascicolo